NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CARRIERE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEI RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE ESECUTIVE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 19

Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianita' previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento del posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, per anzianita' ed a scelta sono ridotti a meta' per tutto il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato. Per i primi ai concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' previsto dalle vigenti disposizioni per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di primo coadiutore, di primo segretario contabile e di primo archivista, sia mediante concorso per merito distinto, sia mediante esame di idoneita' e' ridotto di due anni. Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti comuni non si applicano al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in precedenti promozioni.

Versione in vigore dal 12 aprile 1963, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 301
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-riordinamento-dei-servizi-e-delle-carriere-del-corpo/art-19-riduzione-del-periodo-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

di-anzianita-per-le-promozioni